



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Direzione centrale gestione accise e
monopolio tabacchi
Ufficio circolazione tabacchi

Prot. n. DAC/CTL/ 8443 /2013
All.
Risposta al foglio n.
del

Roma, 20 novembre 2013

Agli Uffici regionali
Loro Sedi

Agli operatori del settore "Prodotti succedanei
del tabacco"

Oggetto: IMPOSTA DI CONSUMO SUI PRODOTTI SUCCEDANEI DEL TABACCO - DECRETO MINISTERIALE 16 NOVEMBRE 2013 ADOTTATO AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 62-*QUATER* DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Con l'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è stato introdotto nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'articolo 62-*quater*, recante la disciplina per l'assoggettamento ad imposta di consumo dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Il citato articolo disciplina il regime dei prodotti il cui consumo è suscettibile di sostituire quello dei tabacchi lavorati. In particolare, trova applicazione per i prodotti comunemente definiti "sigarette elettroniche".

A decorrere dal 1° gennaio 2014, devono essere osservate dagli operatori del settore le disposizioni previste dall'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504/1995 e dal decreto ministeriale 16 novembre 2013 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e, successivamente, sul sito internet dell'Agenzia www.aams.gov.it) adottato ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

Le disposizioni recate dal decreto ministeriale riflettono sostanzialmente quelle vigenti per i tabacchi lavorati contenute nel decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67. Viene disciplinato il regime degli impianti in cui sono fabbricati o detenuti i prodotti succedanei del tabacco, individuato il periodo di imposta e definiti gli adempimenti contabili ed amministrativi dei soggetti autorizzati, che sono i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.

L'**articolo 1** contiene alcune definizioni al fine di semplificare la formulazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli. In particolare, vengono specificati gli oggetti della imposizione ricompresi nel genere

“prodotti succedanei del tabacco”. Vengono, cioè, definiti i “dispositivi”, le “parti di ricambio”, le “ricariche”, e i “prodotti monouso”.

Si evidenzia, in particolare che il comma 1 dell’articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504/1995 stabilisce che sono assoggettati ad imposta di consumo anche *“i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio”*.

L’**articolo 2** definisce i requisiti soggettivi ed il contenuto dell’istanza per ottenere l’autorizzazione alla istituzione dei depositi nei quali si intendono produrre o detenere i prodotti succedanei del tabacco e l’autorizzazione alla gestione dei depositi medesimi. Quindi, l’autorizzazione in parola non deve essere richiesta dai punti di vendita al dettaglio, i quali ricevono i prodotti ad imposta assolta. Infatti, il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta di consumo è il soggetto titolare dell’impianto, o il suo rappresentante fiscale, in cui sono fabbricati o detenuti per la successiva distribuzione i prodotti assoggettati ad imposta.

L’istanza per ottenere l’autorizzazione ad istituire il deposito è inoltrata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione centrale Gestione accise e monopolio tabacchi.

La verifica tecnica è eseguita dall’Ufficio regionale competente in relazione all’ubicazione dell’impianto. Le operazioni di verifica risultano da apposito verbale notificato alla parte. In sede di prima applicazione, gli Uffici regionali provvederanno ad eseguire tempestivamente la verifica tecnica, in modo da consentire il rilascio dell’autorizzazione entro il 1° gennaio 2014. Resta fermo che successivamente al 1° gennaio 2014, la immissione in consumo, cioè la fornitura dei prodotti succedanei del tabacco ai punti di vendita, non è consentita in mancanza dell’autorizzazione alla gestione del deposito.

I punti di vendita, pertanto, sono obbligati a rifornirsi esclusivamente dai soggetti autorizzati, i quali sono tenuti ad indicare sulle bollette di vendita il codice di imposta dell’impianto e il codice prodotto assegnati dall’Agenzia. I provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati sul sito internet www.aams.gov.it.

L’autorizzazione alla istituzione del deposito è rilasciata dalla Direzione centrale Gestione accise e monopolio tabacchi, la quale provvede al rilascio anche dell’autorizzazione alla gestione del deposito, a seguito della prestazione della cauzione, secondo le modalità indicate nell’ **articolo 3**, a garanzia dell’imposta dovuta dal depositario.

L’**articolo 4** indica le modalità dell’ iscrizione nella tariffa di vendita dei prodotti assoggettati ad imposizione, distintamente per le 4 tipologie indicate nell’articolo 1 (ricariche, dispositivi, parti di ricambio, prodotti monouso).

L'istanza di iscrizione in tariffa è inoltrata, in formato elettronico a mezzo di posta elettronica certificata alla Direzione centrale Gestione accise e monopolio tabacchi. All'istanza è allegato, in formato Excel, l'elenco dei prodotti di cui viene richiesta l'iscrizione in tariffa, con l'indicazione dei rispettivi prezzi unitari di vendita al pubblico. L'elenco deve essere formato distintamente per ciascuna delle sopraindicate tipologie di prodotti. Quest'ultimi devono essere elencati in ordine crescente di prezzo.

Il punto di vendita al quale sono forniti i prodotti è obbligato a vendere i prodotti al prezzo di tariffa, essendo a questo commisurata l'imposta.

Con le stesse modalità è inoltrata la istanza di variazione della tariffa di vendita. Nel relativo elenco in formato Excel la richiesta di variazione di prezzo è indicata, in corrispondenza di ciascun prodotto, con la formula "da euro ___ a euro ___".

I prezzi sono riferiti all'unità di prodotto.

Ai fini dell'agevole riscontro contabile e delle rimanenze di magazzino nonché della celerità dei controlli da parte del personale dell'Agenzia, l'**articolo 5** stabilisce le modalità di stoccaggio dei prodotti nei depositi distintamente per tipologia e per prezzi di vendita. La disposizione non osta alla detenzione in apposita area di confezioni e plichi approntati per essere forniti ai punti di vendita, contenenti, ad esempio, sia dispositivi che ricariche.

La trasmissione mensile dell'elenco dei punti di vendita riforniti, di cui fa obbligo l'articolo 5, è effettuata a mezzo di posta elettronica certificata ovvero di supporto ottico non riscrivibile indicando per ciascun punto di vendita, denominazione, codice fiscale, partita iva, sede legale e indirizzo completo del locale.

L'**articolo 6** reca disposizioni in ordine alle contabilità nei depositi, la cui tenuta è incentrata su registri di carico e scarico dei prodotti e sulla formazione di un prospetto riepilogativo delle movimentazioni intervenute in ciascun periodo di imposta (quindicina) a titolo di cessione dei prodotti ai punti di vendita, nonché del corrispondente debito di imposta.

L'istestazione dei registri di carico e scarico deve contenere le seguenti informazioni:

- la denominazione del soggetto autorizzato alla gestione del deposito;
- l'indirizzo del deposito;
- il codice di imposta assegnato dall'Agenzia;
- la partita Iva ed il codice fiscale;

- il titolo del registro o del prospetto.

Ogni registrazione deve riportare analiticamente per ciascun prodotto, distinto per marca e tipo di condizionamento, i seguenti elementi:

- la data del movimento;
- il numero della bolletta di riferimento;
- la descrizione del movimento;
- il tipo movimento;
- la sua provenienza o destinazione;
- il codice identificativo attribuito dall'Agenzia;
- la descrizione del prodotto;
- la quantità movimentata;
- il prezzo unitario;
- la rimanenza in magazzino (quantità) dopo il movimento.

Entro cinque giorni dal termine di ciascuna quindicina, il titolare del deposito, sulla base del registro di cui alla lettera b) del decreto, compila e trasmette in formato Excel alla Direzione centrale Gestione accise e monopolio tabacchi il prospetto riepilogativo dal quale risulta, tra l'altro, il debito di imposta. Il prospetto non deve contenere i movimenti diversi da quelli che comportano la immissione in consumo (cioè la fornitura dei prodotti ai punti di vendita) e, dunque, l'obbligazione tributaria. Ad esempio, eventuali forniture di prodotti ad altri depositi o lo scarico di prodotti inutilizzabili non generano debito di imposta. **In proposito, si fa rilevare, che l'estrazione dal deposito di prodotti non destinati alla vendita al pubblico o non destinati ad altro deposito deve essere preventivamente autorizzata dall'Agenzia.**

L'**articolo 7** del decreto disciplina le modalità e i termini per il versamento dell'imposta di consumo, mediante il Modello F24_accise. Al riguardo, si fa riserva di comunicare il codice-tributo, la cui indicazione in detto modello è essenziale ai fini dell'esecuzione, da parte dell'istituto di credito, della delega di pagamento.

L'**articolo 8** disciplina la fattispecie della fornitura dei prodotti succedanei del tabacco da parte di soggetti che operano in altri Paesi dell'UE. Detti soggetti sono obbligati a nominare un rappresentante fiscale, il quale è tenuto sostanzialmente ai medesimi adempimenti contabili ed amministrativi previsti per il soggetto autorizzato.

L'**articolo 9** reca alcune disposizioni contabili comuni ai documenti e ai registri la cui tenuta è obbligatoria sia per il soggetto autorizzato che per il rappresentante fiscale. In particolare, si richiama l'attenzione sulle disposizioni di cui al comma 3, che prevedono l'obbligo di preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio regionale dei registri e dei bollettari in formato cartaceo, nelle more della determinazione di procedure informatizzate per la loro tenuta.

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA

f.to Luigi MAGISTRO